L'anno 2000, il giorno 12 del mese di luglio in Milano

tra

la F.I.I.S. (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi) Confcommercio rappresentata dal suo Presidente Antonio Matalon, e da: Riccardo Calamandrei, Sergio Passetti e Massimo Costa, con l'assistenza dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano rappresentata da Pierantonio Poy e della Confcommercio rappresentata da Donata Tirelli e Giuseppe Zabbatino

e

SLC – CGIL rappresentata da Emiliano Baretella e Riccardo Ferraro
FISASCAT – CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli
UILSIC – UIL rappresentata da Bruno Zino, Giancarlo Buscaglia

si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi.

Premessa

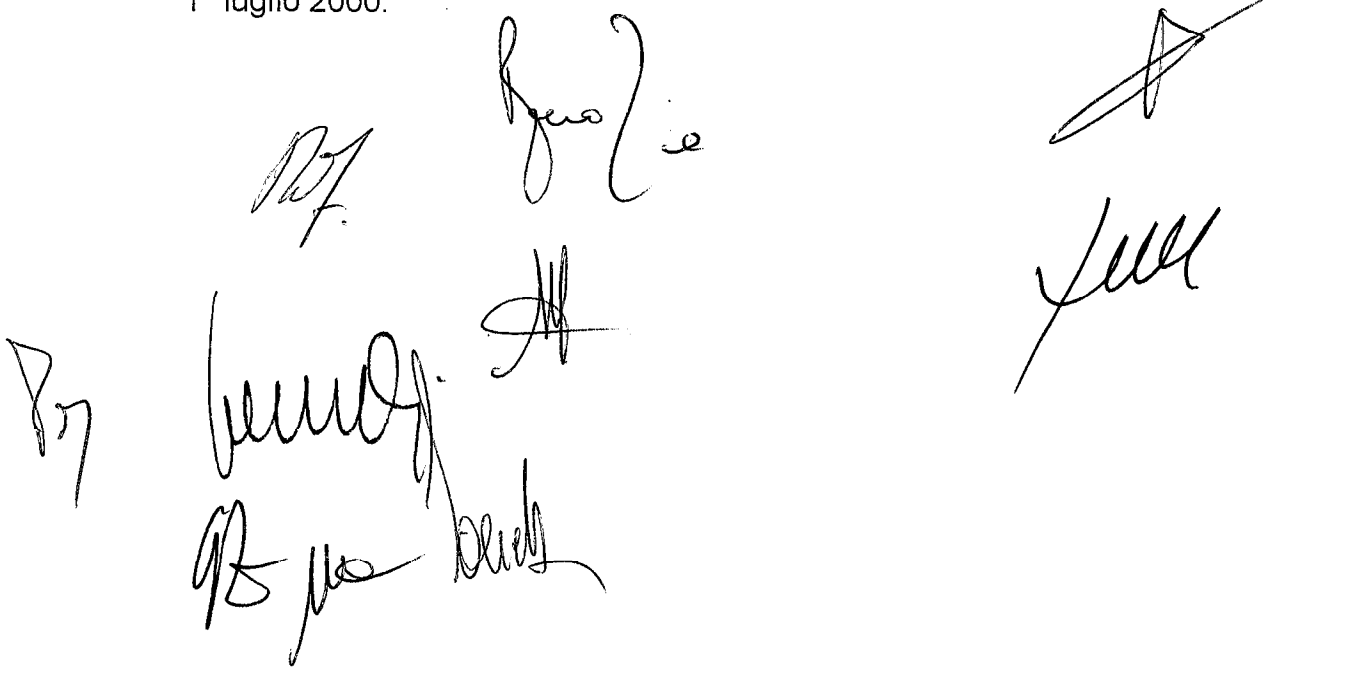
Le parti stipulanti, nel darsi reciprocamente atto di essere i legittimi rappresentanti del settore, confermano, nell'ambito di proficui e corretti rapporti di relazioni sindacali, la comune volontà di operare nell'ottica dello sviluppo delle specificità del CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi e di attivarsi congiuntamente per la sua diffusione in un quadro dinamico ed evolutivo relativo alla sfera di applicazione.

A tal fine le parti concordano di procedere al rinnovo della parte economica relativa al primo biennio, secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993, i termini e le procedure specificamente indicati dal vigente CCNL.

Resta inteso, peraltro, che con riferimento al rinnovo della parte normativa, di durata quadriennale, le parti, considerata l'esigenza di sviluppare un confronto in tempi più congrui, ritengono di comune intento di procedere al confronto negoziale sulla base della piattaforma presentata dalle OO.SS., a partire dal mese di ottobre 2000, anche avuto riguardo all'evoluzione di determinati istituti in sede legislativa e in sede amministrativa.

Resta confermato che, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva e pertanto avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.

Salvo le decorrenze particolari che saranno previste per i singoli istituti, le modifiche che verranno apportate con l'accordo di rinnovo decorrono dal 1° luglio 2000.



Art. 1 - UNA TANTUM

A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo, compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, verrà corrisposto un importo "una tantum" da erogarsi con il foglio paga di ottobre 2000.

Tale importo, pari a £. 250.000.- lorde per i lavoratori qualificati ed a £. 190.000.- lorde per gli apprendisti, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Per il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2000, l'importo una tantum verrà erogato pro quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Con la corresponsione di tale importo si intende assolto, fino al 30 giugno 2000, ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 2 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti riconfermano l'impegno comune a trovare, all'interno del confronto negoziale e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2001, adeguate soluzioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare, ivi comprese modalità applicative e relative percentuali di adesione, ferma restando la volontà di aderire, a seguito delle opportune verifiche congiunte, ad un Fondo Nazionale di previdenza complementare già costituito.

ART. 3 - AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali

LIVELLI	DATA 1 luglio 2000	DATA 1 luglio 2001
QUADRO	66.630	59.960
I	62.250	56.030
II	54.190	48.770
III	46.150	41.530
IV	40.000	36.000
V	36.100	32.490
VI	32.490	29.240
VII	27.770	24.990

Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali sono quelle delle allegate tabelle A e B.

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle percentuali previste dall'art. 4 (tabelle A e B).

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

ART. 4 - PAGA BASE NAZIONALE

Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui al titolo I e II, Seconda Parte, del presente contratto corrisponde una paga base nazionale nelle misure indicate nella sottostante tabella A e B.

TABELLA A - PAGA BASE DAL 1° luglio 2000

QUALIFICATI

LIVELLI		LIVELLI	
QUADRI	1.612.330	IV	968.000
I	1.506.470	V	873.590
II	1.311.460	VI	786.320
III	1.116.730	VII	672.070

APPRENDISTI

LIVELLI	(prima meta' 65%)	LIVELLI	(seconda meta' 80%)
IV	629.200	IV	774.400
V	567.834	V	698.872

TABELLA B - PAGA BASE DAL 1° luglio 2001

QUALIFICATI

LIVELLI		LIVELLI	
QUADRI	1.672.290	IV	1.004.000
I	1.562.500	V	906.080
II	1.360.230	VI	815.560
III	1.158.260	VII	697.060

APPRENDISTI

LIVELLI	(prima meta' 65%)	LIVELLI	(seconda meta' 80%)
IV	652.600	IV	803.200
V	588.952	V	724.864